



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario, relatore
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 25 luglio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di BIBBIENA (AR)**, con deliberazione del 6 maggio 2019 n. 164;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 6 maggio 2019;

VISTA la delibera dell'ente n. 44 del 21 giugno 2019 (inoltrata alla Sezione con nota n. 6967 del 3 luglio 2019) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sui rendiconti 2015 e 2016 come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 25 luglio 2019;

UDITO il relatore, primo ref. Paolo Bertozzi;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio sintetizzate nella parte conclusiva di seguito riportata:

"L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e ai profili sopra rappresentati.

Per l'esercizio 2015, è stata rilevata la presenza di un disavanzo di amministrazione di amministrazione pari a 889.424,49 euro, nonché criticità nella quantificazione della cassa vincolata.

Per l'esercizio 2016, è stata rilevata la non corretta definizione delle componenti vincolate e destinate del risultato di amministrazione; in particolare è stata rilevata una non corretta quantificazione della quota vincolata derivante da mutui e da leggi e principi contabili, nonché della parte destinata ad investimenti e conseguentemente, anche la parte disponibile risulta non correttamente quantificata.

Al contempo hanno trovato conferma le criticità già rilevate sulla cassa 2015 in ordine alla corretta quantificazione della componente vincolata.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il

quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangano anche al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

Risultato di amministrazione

In riferimento al disavanzo effettivo accertato dall'ente al termine dell'esercizio 2015 pari a 889.424,49 euro, essendo quest'ultimo completamente riassorbito dalla gestione 2016, la Sezione non ritiene necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dell'esercizio attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

In riferimento poi alle osservazioni formulate riguardo alla rappresentazione e quantificazione del fondo pluriennale vincolato in entrambi gli esercizi oggetto di analisi, la Sezione invita l'ente ad un'attenta applicazione delle corrette procedure contabili e al costante monitoraggio delle stesse, onde garantire, anche negli esercizi successivi, la congrua e corretta valorizzazione e rappresentazione del fondo stesso, come richiesto dai principi contabili.

Cassa

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione della cassa vincolata degli esercizi 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, nonché problematiche nella determinazione della consistenza della cassa vincolata; la delibera contiene altresì osservazioni formulate riguardo alla rappresentazione e quantificazione del fondo pluriennale vincolato in entrambi gli esercizi oggetto di analisi;

- che, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, la pronuncia specifica di accertamento, per l'anno 2015, ha confermato le risultanze approvate dall'ente nel rendiconto e pertanto, nella Sezione I (rendiconto 2015), ha evidenziato un risultato di amministrazione effettivo negativo al termine dell'esercizio 2015 pari a 889.424,49 euro mentre nella Sezione II (rendiconto 2016), ha condotto ad una rideterminazione della quota complessivamente vincolata per un importo pari a 615.839,40 euro (in particolare dei

vincoli derivanti da legge e da principi contabili per 271.962,26 euro e dei vincoli derivanti da mutui per 5.446,00 euro) e della quota destinata ad investimenti per un importo pari a 74.326,56 euro ed alla conseguente rideterminazione del saldo finanziario effettivo per un importo positivo pari a 142.051,63 euro;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riferimento al disavanzo di amministrazione, come quantificato al termine dell'esercizio 2015, pari a 889.424,49 euro, essendo quest'ultimo completamente riassorbito dalla gestione 2016, la Sezione non ha ritenuto necessaria l'adozione di specifici interventi correttivi.

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2016, l'ente, con delibera consiliare n. 44 del 21 giugno 2019, ha proceduto alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, procedendo alla corretta quantificazione della quota complessivamente vincolata (nel caso specifico dei vincoli derivanti da legge e da principi contabili e dei vincoli derivanti da mutui) e della quota destinata ad investimenti, nonché alla conseguente rideterminazione della parte disponibile del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio in esame, esattamente nei termini indicati nella pronuncia specifica di accertamento della Sezione (142.051,63 euro);

- che, al fine di considerare gli effetti prodotti dalla rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, l'ente ha dato atto che, nel bilancio 2017, le somme non correttamente allocate nelle poste vincolate/destinate del risultato di amministrazione 2016 e confluite nella parte disponibile del risultato stesso, sono state impiegate per il finanziamento della spesa in c/capitale e più specificatamente per il sostenimento di quelle spese che sarebbero state finanziate proprio con le suddette poste vincolate/destinate del risultato di amministrazione. In conseguenza di ciò, l'ente dichiara di non ritenere necessario alcun ulteriore adempimento rispetto alla rettifica apportata al risultato di amministrazione 2016.

- che, in riferimento alle irregolarità riscontrate in ordine alla determinazione della cassa vincolata al termine degli esercizi 2015 e 2016, nella delibera n. 44 del 21 giugno 2019 sopra indicata, l'ente ha dichiarato di aver correttamente rilevato le poste vincolate all'interno della gestione di cassa e che il saldo della cassa vincolata al termine di entrambi gli esercizi, tenuto conto anche delle entrate riferite ai proventi derivanti da violazioni al Codice della strada, viene confermato pari a 0,00 euro, poiché tutte le somme incassate aventi vincolo di destinazione sono state interamente utilizzate per effettuare pagamenti delle spese ad esse correlate.

- che, in riferimento alla corretta definizione della cassa vincolata, il presente controllo non consente una puntuale valutazione della correttezza dell'operato dell'ente in relazione all'integrale vincolo delle entrate previste dall'art. 180 del

TUEL ed in relazione al complessivo calcolo della cassa vincolata, pur evidenziando che la prospettazione fornita dall'ente appare rispondente alle indicazioni contenute nel principio contabile;

- che, con riferimento alle ulteriori osservazioni formulate riguardo alla rappresentazione e quantificazione del fondo pluriennale vincolato in entrambi gli esercizi oggetto di analisi, l'ente non ha formulato osservazioni di merito.

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, risultano IDONEI poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti e alla conseguente rettifica della parte disponibile del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio in esame, esattamente nei termini indicati nella pronuncia specifica di accertamento della Sezione (142.051,63 euro);

- che, per l'irregolarità segnalata e riferita alla determinazione della cassa vincolata e delle movimentazioni contabili ad essa sottese, pur non essendo possibile valutare compiutamente la corretta quantificazione operata al termine degli esercizi 2015 e 2016, occorre PRENDERE ATTO dell'attività posta in essere dall'ente che, nell'atto consiliare n. 44 del 21 giugno 2019, dopo apposita ricostruzione delle poste contabili riferite ai proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada, ha confermato un saldo contabile pari a zero;

- che, le valutazioni appena espresse circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2016, nonché quelle riferite alla movimentazione e consistenza della cassa vincolata, attengono agli esercizi oggetto d'esame, e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017, che sarà oggetto di successiva valutazione;

- che con riferimento alle osservazioni formulate riguardo alla rappresentazione e quantificazione del fondo pluriennale vincolato in entrambi gli esercizi oggetto di analisi, la Sezione, conferma le considerazioni già espresse nella pronuncia di accertamento, in ordine alla corretta applicazione delle procedure contabili e al costante monitoraggio delle stesse, onde garantire, anche negli esercizi successivi, la congrua e corretta valorizzazione e rappresentazione del fondo stesso, come richiesto dai principi contabili.

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione della quota vincolata e della parte destinata ad investimenti ed alla

rideterminazione del risultato al 31 dicembre 2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti.

Inoltre, per quanto attiene alla corretta determinazione della cassa vincolata, la Sezione, pur ritenendo non completamente rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016, **PRENDE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere le irregolarità riscontrate e ad evitare il loro ripetersi in futuro.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 25 luglio 2019.

Il relatore
f.to Paolo Bertozzi

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 25 luglio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli